

ACCORDO AGGIUNTIVO

alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra la Repubblica di San Marino
e il Regno d'Italia

La REPUBBLICA DI SAN MARINO e il REGNO D'ITALIA hanno convenuto di modificare l'art. 52 della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939, già modificato con l'Accordo aggiuntivo alla detta Convenzione firmato a Roma il 12 aprile 1942, come segue :


« In corrispettivo delle rinuncie fatte dal Governo della Repubblica negli articoli 44, primo comma, 45, primo comma e 47, il Governo stesso riceverà dal Governo Italiano otto milioni per il 1943, dodici milioni per il 1944 e quindici milioni di lire annue dal 1945 in poi, in esenzione di qualsiasi imposta o tassa, ivi comprese quelle di bollo e di quietanza ».

Il presente Accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore con lo scambio delle ratifiche che avrà luogo a Roma al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari italiano e sammarinese hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Roma, il 16 luglio 1945.

Per la Repubblica di San Marino:



Per l'Italia:

